

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA PARTE DI ALCUNI ARTICOLI DELLO STATUTO

Verbale assemblea straordinaria nr. 1 del 2023

L'anno 2023, il giorno 16 del mese di novembre, alle 17, presso la sede sociale sita in Rho (MI), si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "Famiglie Miopatia Nemanica APS" per discutere e deliberare sui seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Parziale modifica degli artt. 5 (scopo), 17 (Consiglio Direttivo), 27 - "Responsabilità ed assicurazione degli aderenti" e Art. 29 - "Assicurazione dell'associazione e dei volontari";

2. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art. 18 del vigente statuto sociale la Signora Esther Lopez Ruiz assume le funzioni di Segretario il Sig. Enzo Messina.

Il Presidente, constata che l'Assemblea è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti nr 9 di soci (Esther Lopez Ruiz, Enzo Messina, Massimiliano Ferretti, Sonia de Agostini, Angela Miriam Catanzariti, Monia Cardì, Barbara Guttadauro La Blasca, Rocco Raniti, Elisabetta Vacanti) e, dunque, dichiara che, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per apportare parziali modifiche agli artt. 5 "scopo", 17 "Consiglio Direttivo", 27 - "Responsabilità ed assicurazione degli aderenti" e Art. 29 - "Assicurazione dell'associazione e dei volontari", e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti Codice del Terzo settore - CTS) a seguito di temporanea sospensione dell'Istanza di iscrizione al RUNTS presentata da Codesta Associazione in data 25/09/2023, protocollo n. 71188.

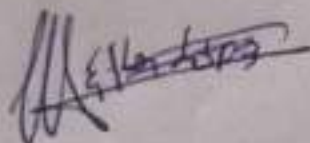
Si procede, dunque, alla lettura articolo per articolo del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

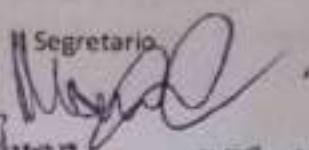
L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto. Non avendo altro da discutere l'Assemblea viene sciolta alle ore 17:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



el N. 705

3

Autoliquidazione €

ESENTE

Firma su delega della Direttrice

Azienda

Colb

Il Funzionario

Mario RUSSO

Firma su delega della Direttrice

Laura VIAZZI

2 ORIGINALI

STATUTO ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA DI PROMOZIONE SOCIALE

"FAMIGLIE MIOPATIA NEMALINCA"

Articolo 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita l'associazione di promozione sociale " Famiglie Miopatia Nemalinica APS" , con rispetto delle norme dettate del codice civile negli artt. 14-42, nel particolare all'art. 36, con sede in Rho (MI), essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale ed è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale nella stessa città, non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La durata è illimitata.

Articolo 2 Statuto

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - Efficacia dello statuto

1- Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4 - Interpretazione dello statuto

1- Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo criteri dell'articolo 12 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Articolo 5 – Scopo

L'associazione ha carattere volontario, non ha scopo di lucro e ha per obiettivo esclusivo il perseguimento di finalità di solidarietà, di promozione sociale, di assistenza, di attività di utilità sociale a favore dei propri associati o terzi al fine di migliorare l'informazione e a stimolare la ricerca sulla Miopatia Nemalinica, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Tale scopo

potrà essere perseguito mediante l'orientamento di risorse umane volontarie e la raccolta di risorse economiche da destinare ad azioni ed opere di solidarietà nei confronti dei pazienti, offrire assistenza morale e psicologica, promuovere la solidarietà fra pazienti nei momenti più difficili della malattia.

A i sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (LETTERA A);

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso la detta associazione si propone di perseguire i seguenti scopi:

- Promuovere l'investigazione della Miopatia Nemalinica per avere una conoscenza migliore nella ricerca di terapie e trattamenti della malattia.

- Fornire informazioni e sostegno ai malati e le loro famiglie, riunire i malati, stabilire e coordinare una rete di comunicazione tra loro.

- Rendere visibile il bisogno di risorse socio-sanitarie, educative ed economiche per le persone colpite e le loro famiglie.

- Difendere i diritti e gli interessi delle persone con Miopatia Nemalinica.

- Dare visibilità agli enti e centri che si occupano di ricerca affinché possano ottenere più donazioni per la ricerca sulle malattie rare e la Miopatia Nemalinica.

- Informare le famiglie sugli sviluppi della ricerca scientifica, sulle terapie disponibili, sugli ausili disponibili e sull'assistenza a cui hanno diritto da parte delle istituzioni pubbliche.

Inoltre, per il raggiungimento dello scopo poc'anzi citato, l'associazione si propone inoltre di:

- Fornire il necessario supporto informativo alle persone affette da Miopatia Nemalinica e alle rispettive famiglie.

- Sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni pubbliche private riguardo alle problematiche sociale, sanitarie e terapeutiche connesse con la Miopatia Nemalinica

- Promuovere in Italia e all'estero la ricerca scientifica, studio e attività mirate al trattamento della Miopatia Nemalinica.

- Sviluppare rapporti operativi, per il perseguimento della finalità menzionate, con le istituzioni pubbliche competenti a livello locale, nazionale e con strutture pubbliche e private.

- Collaborare con altre associazioni ed enti senza scopi di lucro, in Italia e all'estero, aventi scopi

analoghi, anche tramite l'affiliazione e la promozione di federazioni o altri vincoli associativi.

4- L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa o potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria propedeutica e/o collegata al raggiungimento dei propri fini, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

5- L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste della legislazione vigente.

Articolo 6 Soci

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di promozione sociale che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico nei limiti previsti dell' art. 35 del Codice del Terzo Settore.

Il numero degli aderenti è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il

mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Articolo 7 Ammissione del Socio

Chi intende essere ammesso come socio è necessario presentare domanda di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, anche verbalmente, dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il consiglio direttivo deciderà, entro sessanta giorni della presentazione della domanda di ammissione, sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato, il quale potrà chiedere il riesame della domanda all'assemblea utile, corredando la domanda di ammissione con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro dei soci.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) fondatori: sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo; nonché coloro i quali successivamente, con deliberazione insindacabile e inappellabile del comitato direttivo, saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo;

b) operativi: sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando un'attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo la modalità stabilite dal consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal consiglio stesso;

c) onorari: sono soci onorari quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del CD. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci. I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività

organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

d) soci sostenitori o promotori: sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

Articolo 8 - Dritti e doveri dei soci

1- I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2- Gli stessi soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività in favore della comunità del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.

Articolo 9 – Volontari

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite.

dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

La qualità di volontariato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni rapporto di lavoro retributivo con l'organizzazione.

Articolo 10- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

a) decesso;

b) per recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

c) per decadenza causa mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione dell'assemblea previa proposta del consiglio direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;

d) per espulsione: l'assemblea delibera l'espulsione su istanza del consiglio direttivo, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato;

e) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;

f) per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

2- Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

I Soci che cessano di appartenere all'Associazione, sono espulsi o radiati nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;

- quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle Quote Sociali senza giustificato motivo;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;

- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea

Ordinaria. L'Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 10BIS - ESCLUSIONE DEI SOCI

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 11- Organi Sociali

Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei soci
- b) Consiglio direttivo
- c) Presidente
- d) Organo di controllo (organo facoltativo)
- e) Organo di revisione (organo facoltativo)

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 12- L'assemblea

- 1- L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione e l'organo sovrano.
- 2- L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- 3- È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea, tale comunicazione

può avvenire a mezzo lettera, fax o e-mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/3 dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 C.C.

4-I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

5- Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante; lo stesso viene conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

6-L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 13 Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'organizzazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza
- delibera sull'esclusione dei soci

Articolo 14 - Assemblea ordinaria

1-L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2-L'assemblea delibera maggioranza dei voti dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.

3-I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4-È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.

Artico 15- Assemblea Straordinaria

1-L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

2-Per l'assemblea straordinaria, ad eccezione di quanto previsto nel comma precedente, si applicano le regole dell'assemblea ordinaria di cui al precedente articolo.

Articolo 16- Struttura dell'Assemblea

1-L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo, da un membro del consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

2-Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

3-I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

4-Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci dissenzienti che assenti.

5- Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

Articolo 17- Consiglio direttivo

1-Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di

cinque (5) membri eletti dall'Assemblea, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. In conformità all'art. 26, comma 2, D.Lgs. 117/2017, almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo deve essere costituito da soci dell'Associazione. Agli amministratori si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

2- Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina tra i propri componenti uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere ed un Segretario. La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

3- Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti eletti e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio direttivo.

4- Compete al consiglio direttivo:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- b) fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- c) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) eleggere il Presidente e Vice Presidente (o più Vice Presidente)
- f) nominare il segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere) che può essere scelto anche tra le persone non componente il consiglio direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- j) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e delle Assemblee con voto consultivo;
- k) nominare, all'occorrenza, i relativi poteri.

5-Il Consiglio direttivo può delegare al Presidente o un Comitato esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le riunioni dell'eventuale Comitato esecutivo devono essere verbalizzate nell'apposito registro. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

6- Il Consiglio Direttivo decade:

- a) per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b) per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c) per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

7- In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 15 giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi 15 giorni curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Articolo 18- Presidenza

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale.

- 1- Il presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del terzo settore. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
- 2- Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
- 3- Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del consiglio direttivo o cessa per scadenza del mandato, per dimissione volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.
- 4- Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

5- Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

6- Il vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato dell'esercizio delle sue funzioni.

7- Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo 19 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO In caso di adeguamento statutario si può usare la procedura semplificata solo se obbligatorio)

1- È nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 D.Lgs 117/2017.

2- L'organo di controllo è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

3- L'organo di controllo:

a) vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

d) attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui l'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

4- Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 20- Il Revisore Unico dei Conti (FACOLTATIVO, In caso di adeguamento statutario si può usare la procedura semplificata solo se obbligatorio)

1- È nominato nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Articolo 21- PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

Articolo 22- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Articolo 23- Scritture contabili e bilancio

1- I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2- Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 24- Pubblicità e trasparenza

Il consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed a libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del consiglio direttivo e dell'organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi consigliere.

Articolo 25 – Convenzioni

1- Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le amministrazioni pubbliche di cui all'art.36 del D.Lgs.117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2- Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Articolo 26- Personale retribuito

1- L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

2- I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 27- Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1- Tutte le persone fisiche volontarie che prestano attività di volontariato nei confronti dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 28- Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni o dei contratti stipulati.

Articolo 29- Assicurazione dell'associazione e dei volontari

Tutte le persone fisiche volontarie che prestano attività di volontariato nei confronti dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

1- L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 30- Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

1- In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 31- Controversie

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza,

imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Articolo 32- Norme di rinvio e disposizioni finali

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano, alle leggi speciali sulle associazioni.

Firme:

Esther López Ruiz _____

Enzo Messina _____

Massimiliano Ferretti _____

Sonia de Agostini _____

Angela Miriam Catanzariti _____

Monia Cardi _____

Barbara Guttadauro La Blasca _____

Rocco Raniti _____

Elisabetta Vacanti _____